

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ATTI A SOSTENERE I SOCI IN DIFFICOLTÀ

Ex art. 2, c. 1, lett. o) dello Statuto dell'ANP

Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 25 maggio 2024

Art. 1 – Finalità degli interventi e condizioni di fruizione da parte dei soci

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 dello Statuto, modalità, esclusioni e limiti degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o) del medesimo Statuto. Detti interventi consistono nell'erogazione di contributi economici *una tantum*.
2. I soci hanno facoltà di richiedere all'ANP un contributo in caso di eventi connessi all'esercizio della loro attività professionale, con le seguenti esclusioni:
 - a) danni derivanti al socio da infortunio, anche per causa di servizio;
 - b) danni a terzi o per pregiudizi economici derivanti dall'esercizio del diritto di difesa in sede stragiudiziale o giudiziale per i quali la vigente normativa preveda rimborsi o indennizzi;
 - c) danni a terzi o per pregiudizi economici che siano assicurati dalle polizze stipulate dall'ANP in favore dei soci o da altra polizza assicurativa stipulata dai soci individualmente o, per loro conto, dalle Amministrazioni di appartenenza;
 - d) eventi determinati da dolo del socio.
3. I contributi possono essere richiesti dai soci la cui iscrizione all'ANP non presenti soluzione di continuità da almeno un anno antecedente alla data dell'evento fino a quella di erogazione.
4. L'effettiva erogazione dei contributi è disposta, insindacabilmente e in via definitiva, dal Presidente nazionale previa acquisizione degli esiti dell'istruttoria condotta dal Comitato di cui al successivo articolo 3.

Art. 2 – Importo massimo dei contributi

1. L'importo massimo dei contributi erogabili in un esercizio finanziario è individuato dal relativo bilancio di previsione.
2. Eventuali economie di gestione alimentano l'avanzo di esercizio.

Art. 3 – Comitato

1. Il Comitato è costituito da cinque componenti designati, su proposta del Presidente nazionale, dal Consiglio nazionale nella seduta di insediamento ovvero quando si renda necessaria una nuova designazione.
2. Sono designabili quali componenti del Comitato anche esperti in materie giuridiche o economiche che non rivestono la qualifica di socio dell'ANP.
3. Il Comitato elegge il proprio Presidente tra i componenti.
4. Il Comitato adotta le sue deliberazioni con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Ogni deliberazione deve essere motivata.
5. Il Comitato si riunisce in forma riservata e in presenza, di norma presso la sede legale dell'ANP ovvero in remoto, almeno una volta nel corso dell'esercizio. Le determinazioni di ciascuna riunione risultano da apposito verbale, depositato presso la sede legale dell'ANP unitamente a tutta la relativa documentazione.

Art. 4 – Modalità di conduzione dell'istruttoria

1. I soci presentano richiesta di contributo mediante istanza documentata da inoltrarsi, a pena di esclusione, tramite PEC oppure raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Comitato presso la sede legale dell'ANP, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. A tal fine, fa fede la data di invio della PEC ovvero la data del timbro postale di spedizione. Eventuali richieste inoltrate dopo tale termine sono prese in considerazione nel corso del successivo esercizio.
2. Le istanze presentate ai sensi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento sono ammissibili se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) presenza di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento in forma diretta e personale, da parte del socio, delle somme oggetto dell'istanza di contributo;
 - b) non sono ammissibili le istanze riferite a pagamenti effettuati in data anteriore di oltre un anno alla data di invio dell'istanza, così come determinata ai sensi del precedente comma 1;
 - c) presenza di documentazione idonea a dimostrare l'inevitabilità e indifferibilità dell'esborso, da parte del socio, delle somme oggetto dell'istanza nonché ad attestare i tentativi esperiti in sede stragiudiziale e giudiziale per opporsi al pagamento o per ridurre l'ammontare;
 - d) presenza della dichiarazione, resa sotto la responsabilità del richiedente, attestante che non è stata presentata analoga richiesta per i medesimi motivi ad alcun altro soggetto.
3. Esaminate tutte le istanze ammissibili, il Comitato formula le motivazioni di rigetto per quelle eventualmente dichiarate non accoglibili.
4. Per ciascuna istanza accoglibile, il Comitato procede alla quantificazione del contributo nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) non possono essere riconosciuti, a uno stesso socio e nello stesso esercizio finanziario, contributi riferibili a più di un evento;
 - b) non possono essere riconosciuti, allo stesso socio, contributi in due esercizi finanziari consecutivi;
 - c) non possono essere riconosciuti, a uno stesso socio, più di due contributi nel corso di un quinquennio;
 - d) se l'importo richiesto è superiore a quello delle somme effettivamente versate, esso viene ricondotto a tale valore;
 - e) a tale valore si applica una franchigia del dieci per cento;
 - f) se l'importo così ottenuto supera la somma di cinquemila euro, esso viene ricondotto a cinquemila;
 - g) nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi così determinati sia superiore all'importo di cui all'articolo 2, si provvede alla riduzione degli stessi, proporzionalmente e nei limiti dell'importo complessivo di cui sopra.
5. Il Presidente del Comitato trasmette tempestivamente al Presidente nazionale gli esiti dell'istruttoria.

Art. 5 – Decisione finale e pagamento dei contributi

1. Il Presidente nazionale, esaminati gli esiti dell'istruttoria condotta dal Comitato, dispone in merito ai vari contributi e comunica tempestivamente agli interessati, tramite PEO, l'esito delle proprie determinazioni.
2. Il pagamento dei contributi avviene, in unica soluzione ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al socio richiedente, di norma entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1.